

**R
E
G
O
L
A
M
E
N
T
O**



**CITTA' DI
CASSANO ALLO IONIO
IV SETTORE
RISORSE FINANZIARIE
Servizio Tributi**



Torre di Milano

**per l'applicazione del
CONDONO FISCALE
ai Tributi Comunali
- Riapertura dei termini -**

ENTE :
CITTA' DI CASSANO ALLO IONIO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DEL CONDONO FISCALE

AI TRIBUTI COMUNALI

- RIAPERTURA DEI TERMINI -

**Posto in essere con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 08 del 31-Maggio-2005**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Scopo del Regolamento.....	Pag.	5
Art. 2	Oggetto del regolamento.....	Pag.	5
Art. 3	Tributi oggetto della sanatoria.....	Pag.	5

TITOLO II – DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 4	Periodi d'imposta oggetto della sanatoria.....	Pag.	7
Art. 5	Contribuenti ammessi.....	Pag.	7
Art. 6	Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi.....	Pag.	7
Art. 7	Modalità di calcolo delle somme dovute.....	Pag.	8
Art. 8	Modalità di versamento delle somme dovute.....	Pag.	8
Art. 9	Rateizzazione.....	Pag.	8
Art. 10	Preclusione all'accertamento.....	Pag.	9
Art. 11	Effetti della definizione degli anni pregressi.....	Pag.	9

TITOLO III – DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI, DELLE LIQUIDAZIONI, DELLE CARTELLE ESATTORIALI COATTIVE

Art. 12	Atti definibili.....	Pag.	10
Art. 13	Contribuenti ammessi alla definizione degli accertamenti.....	Pag.	10
Art. 14	Modalità per aderire alla definizione degli accertamenti.....	Pag.	10
Art. 15	Determinazione delle somme dovute.....	Pag.	11
Art. 16	Versamento delle somme dovute.....	Pag.	11
Art. 17	Adempimenti a carico dei Concessionari del servizio nazionale della riscossione ...	Pag.	11
Art. 18	Sgravio di somme iscritte a ruolo	Pag.	12
Art. 19	Rateizzazione.....	Pag.	12
Art. 20	Preclusione all'accertamento.....	Pag.	13
Art. 21	Effetti della definizione degli avvisi di accertamento.....	Pag.	13

TITOLO IV – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Art. 22	Liti definibili.....	Pag.	14
Art. 23	Nozioni di lite pendente.....	Pag.	14
Art. 24	Liti pendenti in seguito a proposta di ricorso o appello.....	Pag.	14
Art. 25	Liti pendenti in attesa di pronuncia dell'organo competente.....	Pag.	14
Art. 26	Liti pendenti per mancanza di sentenza passata in giudicato.....	Pag.	15
Art. 27	Liti pendenti a seguito di rinvio.....	Pag.	15
Art. 28	Liti definibili	Pag.	15
Art. 29	Adempimenti a carico dei Concessionari del servizio nazionale della riscossione.....	Pag.	15
Art. 30	Impegni del Concessionario e sgravio di somme iscritte a ruolo	Pag.	16

Art. 31 Contribuenti ammessi	Pag. 16
Art. 32 Istanza per l'ammissione alla definizione delle liti pendenti.....	Pag. 16
Art. 33 Determinazione delle somme dovute.....	Pag. 17
Art. 34 Modalità di versamento delle somme dovute.....	Pag. 17
Art. 35 Rateizzazione.....	Pag. 18
Art. 36 Effetti della definizione delle liti pendenti.....	Pag. 18
Art. 37 Notifica delle cartelle di riscossione coattive.....	Pag. 19
Art. 38 Errore scusabile.....	Pag. 19
Art. 39 Comunicazione alla Commissione Tributaria adita.....	Pag. 19
Art. 40 Estinzione del giudizio.....	Pag. 19
Art. 41 Rigetto delle istanze di definizione agevolata	Pag. 19

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 Norme finali, entrata in vigore e pubblicità del presente regolamento.....	Pag. 20
Allegato 1 – Richiesta di rateizzazione.....	Pag. 21
Allegato 2 – Esito istanza di rateizzazione.....	Pag. 22

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopo del regolamento

- 1) Il presente regolamento, recante i provvedimenti di sanatoria per i tributi comunali, è adottato in applicazione alle disposizioni dell'art. 13 della Legge 27.12.02 n. 289 (legge finanziaria 2003).
- 2) Con il presente atto, il Comune di Cassano allo Ionio (Cs), intende introdurre norme che consentono ai contribuenti di ***definire in maniera agevolata i rapporti tributari pendenti alla data del 31-dicembre-2004***, regolarizzando la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente. ***Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazioni di interessi, le violazioni commesse fino al 31-dicembre-2004***, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti. **Sono escluse dalla definizione agevolata, eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, nonché le spese da sostenere per la cancellazione di eventuali iscrizioni ipotecarie e di fermo beni mobili.**
- 3) Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione al condono fiscale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art. 2

Oggetto del regolamento

Le norme del presente regolamento dettano disposizioni per avvalersi delle seguenti agevolazioni:

- 1) ***definizione per gli anni pregressi;***
- 2) ***definizione degli atti di accertamento e di liquidazione;***
- 3) ***definizione delle liti fiscali pendenti.***

Art. 3

Tributi oggetto della sanatoria

- 1) Ai sensi dell'art. 13 della Legge 289/02, ***sono oggetto della presente sanatoria*** i seguenti tributi comunali:
 - ***l'imposta comunale sugli immobili (ICI)***, disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dal regolamento comunale approvato dal consiglio comunale in data 11 marzo 2002 al n. 12;
 - ***la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TRSU)*** ed al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal regolamento comunale approvato dal consiglio comunale in data 26/03/1999 al n. 27 e successive modificazioni;
 - ***l'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni (ICP)***, disciplinati dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal regolamento comunale approvato dal consiglio comunale in data 30/12/1994 n. 26 e successive modificazioni;
 - ***la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)***, disciplinata dal Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e dal regolamento comunale approvato dal consiglio comunale in data 11/03/2002 al n. 08;
 - ***all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP)***, disciplinata dal D.L. 3 marzo 1989, n. 66 convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni;

2) Dalle presenti disposizioni **sono esclusi** se dovuti i seguenti tributi;

- *addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 settembre 1998, n. 360;
- *l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica* disciplinata dall'articolo 7 del D.L. 28/02/1983, n. 38, convertito, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 e all'articolo 6 del D.L. 28/11/1988, n. 511, convertito, dalla Legge 27/01/1989, n. 20;
- *l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF* di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- *Le entrate patrimoniali.*

3) Il presente regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 4

Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

- 1) Per l'imposta comunale sugli immobili (*ICI*) sono definibili i periodi d'imposta relativi agli anni dal 2000 al 2004, in osservanza dei termini di decadenza disposti dall'articolo 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come prorogati dall'articolo unico, comma 67, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) e D.L. n. 314 del 30-12-2004, convertito nella legge n. 26 del 01-03-2005.
- 2) Per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (*TRSU*) sono ammessi alla definizione gli anni d'imposta relativi agli anni dal 2001 al 2004, nell'ipotesi di omessa denuncia e gli anni dal 2002 al 2004 nel caso di infedele denuncia, così come dettato dall'articolo 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Si precisa inoltre che è definibile anche parte dell'anno 2000 se il contribuente ha iniziato l'occupazione successivamente al 20 gennaio 2000, in quanto l'articolo 71 del D.Lgs. 507/93 fissa il termine per l'emissione dell'avviso di accertamento, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 3) Per l'imposta comunale sulla pubblicità (*ICP*) e per il diritto sulle pubbliche affissioni, sono definibili gli anni d'imposta 2003 e 2004 in virtù dei termini fissati dall'articolo 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- 4) Per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (*TOSAP*), sono ammessi alla presente definizione gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004, ai sensi delle disposizioni dettate, in ordine alla decadenza, dall'articolo 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 5

Contribuenti ammessi

- 1) Si possono avvalere delle presenti agevolazioni *tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita*.
- 2) *Gli eredi* possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel precedente articolo.
- 3) In ipotesi di liquidazione, *il liquidatore*, o in mancanza, *il rappresentante legale*, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.
- 4) Nel caso di fallimento *i curatori* possono avvalersi delle agevolazioni in argomento previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile, anche il soggetto fallito, ai sensi dell'articolo 35 della legge fallimentare.
- 5) Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche *i commissari liquidatori*, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Art. 6

Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

- 1) Al fine di poter aderire alle presenti disposizioni, il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 5, deve presentare debita istanza per ogni singolo tributo ammesso alla definizione agevolata, in carta libera, su apposita modulistica, disponibile presso l'ufficio Tributi sito in via Marsala.
- 2) La modulistica compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 5, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
 - domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
 - tributi per i quali si chiede l'ammissione alla definizione;
 - ogni utile elemento per consentire al comune l'esatta quantificazione del tributo oggetto di condono (superficie dei locali o di aree scoperte, rendita catastale, categoria, etc.)
 - calcolo delle somme dovute.

- 3) Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo **entro e non oltre il 30 settembre 2005**, mediante consegna a mano o con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata.
- 4) Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Art. 7

Modalità di calcolo delle somme dovute

- 1) Le somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili (**ICI**), per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:
 - ***l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di euro 10,33***
 - ***le sanzioni non sono dovute;***
 - ***gli interessi non sono dovuti.***
- 2) Le somme dovute a titolo di tassa rifiuti solidi urbani (**TRSU**), per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:
 - ***l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di euro 10,33;***
 - ***le sanzioni non sono dovute;***
 - ***gli interessi non sono dovuti.***
- 3) Le somme dovute a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (**ICP**), per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:
 - ***l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di euro 10,33;***
 - ***le sanzioni non sono dovute;***
 - ***gli interessi non sono dovuti.***
- 4) Le somme dovute a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**TOSAP**), per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:
 - ***l'imposta è interamente dovuta, con un minimo di euro 10,33;***
 - ***le sanzioni non sono dovute;***
 - ***gli interessi non sono dovuti;***

Art. 8

Modalità di versamento delle somme dovute

- 1) Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 7, ***devono essere versate entro e non oltre il 30-settembre-2005, data ultima di presentazione dell'istanza per l'ammissione al condono nonchè di definizione delle somme da pagare o da rateizzare***, presso la Tesoreria comunale o mediante versamento sul c/c postale n. 276873 intestato al Comune di Cassano allo Jonio.
- 2) Nell'ipotesi di affidamento del servizio di rilevazione, accertamento e riscossione dei tributi propri ad un soggetto esterno, il versamento verrà eseguito sul c/c postale intestato a detto soggetto affidatario.
- 3) Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata al modulo contenente i dati per la determinazione delle somme dovute.

Art. 9

Rateizzazione

- 1) Nel caso in cui il richiedente la definizione agevolata, sia esso persona fisica o soggetto diverso, voglia procedere a rateizzare gli importi dovuti, dovrà obbligatoriamente attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - Pagamento dell'annualità pregressa più remota, contestualmente al perfezionamento dell'istanza di condono da definire improrogabilmente entro il 30-09-2005;
 - Pagamento delle altre annualità ammesse alla definizione agevolata, partendo da quella più remota a quella più recente, tramite versamento di una annualità entro ogni fine mese dei trimestri successivi al 30-09-2005, per cui la prima annualità da pagare, dopo

quella che obbligatoriamente deve essere pagata entro la data di perfezionamento dell'istanza di condono, resta fissata al 31-Dicembre-2005;

- 2) Il numero delle rate prescelto e l'importo delle stesse, devono essere indicati nell'istanza per la richiesta di rateizzazione (vedi allegato 1).
- 3) Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale, **al tasso legale del 2,5%.**

Art. 10

Preclusione all'accertamento

- 1) Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente.
- 2) In particolare non può essere promossa alcuna azione di accertamento, per ciascun tributo e per ogni periodo d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente titolo.
- 3) Per i tributi ed i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha sanato la propria posizione debitoria derivante da versamenti insufficienti, l'azione di accertamento del competente ufficio comunale può essere promossa solo qualora il maggior tributo accertabile superi quello risultante dal cumulo tra l'importo versato originariamente e quello versato in sede di sanatoria, ***aumentato del 20%.***

Art. 11

Effetti della definizione degli anni pregressi

- 1) Il perfezionamento del condono avviene con il pagamento, entro le scadenze sopra indicate, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.
- 2) In caso di omesso o carente versamento relativo alle somme derivanti dalla presente definizione, l'ufficio tributi potrà avviare il procedimento per il recupero delle somme omesse. ***In tal caso si applica una sanzione amministrativa del 30%*** delle somme non versate e gli interessi legali. Tale sanzione è ridotta alla metà qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.
- 3) Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/97.
- 4) Non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di accertamento da parte dell'ufficio competente.

TITOLO III
DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI, DELLE LIQUIDAZIONI, DELLE
CARTELLE ESATTORIALI COATTIVE

Art. 12

Atti definibili

- 1) I contribuenti possono definire, secondo le modalità prevista dal presente Titolo III, gli **avvisi di accertamento, di liquidazione**, nonché gli inviti al contraddittorio, emessi per applicare l'accertamento con adesione, anche anteriori alla definizione dei periodi pregressi, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è stata ancora notificata la cartella per la riscossione coattiva.
- 2) E' possibile altresì definire, in applicazione alle predette agevolazioni, anche se anteriori alla definizione dei periodi pregressi, le posizioni debitorie in cui il contribuente, **pur avendo ricevuto la notifica della cartella esattoriale inerente l'iscrizione a ruolo coattivo**, non ha ancora provveduto ad effettuare il relativo versamento.

Art. 13

Contribuenti ammessi alla definizione

- 1) Sono ammessi a beneficiare delle presenti agevolazioni **tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita**.
- 2) **Gli eredi** possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi oggetto del presente titolo.
- 3) In caso di liquidazione, **i liquidatori**, o in mancanza, il rappresentante legale, possono avvalersi della presente definizione.
- 4) In caso di fallimento, **i curatori** possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile anche il soggetto fallito, ai sensi dell'articolo 35 della legge fallimentare.
- 5) Analogamente possono aderire alla presente definizione anche **i commissari liquidatori**, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Art. 14

Modalità per aderire alla definizione agevolata

- 1) Il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 13, che intende avvalersi della definizione regolamentata dal presente Titolo III, **deve presentare apposita istanza per ogni singolo tributo ammesso alla definizione agevolata** in carta libera, utilizzando la modulistica disponibile presso l'ufficio tributi della sede comunale di via Marsala o quella fornita dai Concessionari.
- 2) La modulistica, sottoscritta dal contribuente o da altro soggetto legittimato, deve essere compilato in ogni sua parte al fine di consentire all'ufficio competente di verificare le condizioni di ammissione all'agevolazione fiscale, in particolare deve riportare i seguenti dati:
 - generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
 - domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
 - atti per cui si chiede l'ammissione alla definizione;
 - calcolo delle somme dovute;
 - ogni utile elemento per consentire al comune l'esatta quantificazione del tributo oggetto di condono (superficie dei locali, di aree scoperte, rendita catastale, categoria, copia degli eventuali atti che si intendono sanare etc.).
- 3) Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non oltre **il 30-Settembre-2005**, mediante consegna a mano o con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata.
- 4) Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Art. 15

Determinazione delle somme dovute

- 1) Per determinare gli importi da versare al fine di beneficiare delle agevolazioni contemplate dal presente Titolo III, occorre effettuare i calcoli con le modalità di seguito indicate.
- 2) **Per la definizione degli accertamenti vengono concessi i seguenti abbattimenti:**
 - **la somma dovuta a titolo d'imposta**, indicata nell'avviso di accertamento, deve essere conteggiata nella misura del **100%**, con un minimo di euro **10,33**;
 - **le sanzioni** riportate nell'avviso di accertamento sono **eliminate**;
 - **gli interessi vengono eliminati**.
- 3) **Per la definizione degli avvisi di liquidazione sono ammesse le seguenti riduzioni:**
 - **la somma dovuta a titolo d'imposta**, indicata nell'avviso di liquidazione, deve essere conteggiata nella misura del **100%**, con un minimo di euro **10,33**;
 - **le sanzioni** riportate nell'avviso di liquidazione sono **eliminate**;
 - **gli interessi vengono eliminati**.
- 4) **Per la definizione delle cartelle esattoriali coattive notificate, conseguenti ad avvisi di accertamento o liquidazione, sono ammesse le seguenti riduzioni:**
 - **la somma dovuta a titolo d'imposta**, indicata nell'avviso di accertamento o di liquidazione originario, deve essere conteggiata nella misura del **100%**, con un minimo di euro **10,33**;
 - **le sanzioni** riportate nell'originario avviso di accertamento o liquidazione sono **eliminate**;
 - **gli interessi di mora vengono eliminati**;
 - **sono da pagare le somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente sostenute dallo stesso**.
- 5) **Per la definizione delle cartelle esattoriali coattive, debitamente notificate, conseguenti ad iscrizioni a ruolo con cadenza annuale (TRSU), sono ammesse le seguenti riduzioni per i ruoli emessi dall'anno 1999 in poi:**
 - **la somma dovuta iscritta a ruolo**, deve essere conteggiata nella misura del **100%**, con un minimo di euro **10,33**;
 - **gli interessi di mora vengono eliminati**;
 - **sono da pagare le somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente sostenute dallo stesso**.

Art. 16

Versamento delle somme dovute

- 1) **Le somme dovute devono essere versate entro e non oltre il 30-settembre-2005, data ultima di presentazione dell'istanza per l'ammissione al condono nonchè di definizione delle somme da pagare o da rateizzare**, presso la Tesoreria comunale o mediante versamento sul c/c postale n. 276873 intestato al Comune di Cassano allo Ionio, relativamente ai punti 2) e 3) del precedente art. 15, o ai Concessionari per i punti 4) e 5) del precedente art. 15, se loro affidati.
- 2) Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata al modulo che riporta i calcoli per la determinazione delle somme dovute.
- 3) L'ammontare del debito che consente al contribuente il perfezionamento della definizione di cui al presente Titolo III, non può essere decurtato delle eventuale somme chieste a rimborso o di crediti che lo stesso contribuente dovesse vantare nei confronti dell'Ente.

Art. 17

Adempimenti a carico dei Concessionari del servizio nazionale della riscossione

- 1) Per le fattispecie contemplate dal comma 4) e 5) del precedente articolo 15, nel caso l'ente Comune non decida di gestirle in forma diretta, vengono di seguito disciplinati gli adempimenti dei Concessionari del servizio Nazionale della riscossione.

- 2) Entro **sessanta giorni** successivi alla data di pubblicazione del presente regolamento, relativamente ai ruoli coattivi, purchè non siano intervenuti termini prescrittivi, i concessionari della riscossione, devono inviare ai contribuenti iscritti a ruolo interessati alla definizione in questione, una comunicazione con la quale informano che, entro **il 30-Settembre-2005** possono sottoscrivere un apposito atto, debitamente allegato in copia, con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dall'art. 12 comma 2) del presente regolamento.
- 3) La comunicazione inviata dal concessionario deve indicare analiticamente gli importi iscritti a ruolo e non pagati.
- 4) Alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere allegato un bollettino di conto corrente postale, intestato al concessionario della riscossione, nel quale è riportato l'importo risultante dall'applicazione, alle posizioni insolute del contribuente, dei criteri di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
- 5) Sulle somme riscosse **spetta ai concessionari un aggio pari al 4%**, così come contemplato dall'art. 12 comma 2° della legge 289/2002, per la definizione dei carichi dei ruoli pregressi per l'amministrazione statale.
- 6) A seguito del versamento degli importi dovuti in relazione alla definizione, il concessionario deve sospendere la riscossione del residuo importo iscritto a ruolo. Il comune provvede all'annullamento, delle somme residue che devono essere cancellate dai ruoli ad opera del concessionario.
- 7) Le modalità di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione sono stabilite mediante specifici accordi tra l'ente impositore con il concessionario del servizio nazionale della riscossione.
- 8) I pagamenti delle somme dovute ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento sono effettuati:
 - a) su bollettino di conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione;
 - b) direttamente presso il concessionario della riscossione.

Art. 18

Sgravio di somme iscritte a ruolo

- 1) Sulla base delle istanze prodotte e definite dai contribuenti con i Concessionari di cui al precedente art. 17, **entro dodici mesi** dalla data di richiesta da parte degli stessi Concessionari, della sistemazione contabile delle partite oggetto di condono, **il Comune disporrà lo sgravio** delle somme condonate ancora iscritte a ruolo.
- 2) Nell'ipotesi in cui il comune non possa o non voglia affidare la riscossione dei condoni sui ruoli coattivi ai concessionari ma gestire gli incassi direttamente, **entro dodici mesi** dalla data di presentazione dell'istanza di condono, divenuto definitivo, **il comune dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo**. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di **sospensione degli atti esecutivi**, da trasmettere al concessionario entro **quindici giorni** dalla presentazione dell'istanza di condono.

Art. 19

Rateizzazione

- 1) Nel caso in cui il richiedente la definizione agevolata, sia esso persona fisica o soggetto diverso, voglia procedere a rateizzare gli importi dovuti, dovrà obbligatoriamente attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - Pagamento dell'annualità pregressa più remota, contestualmente al perfezionamento dell'istanza di condono da definire improrogabilmente entro il 30-09-2005;
 - Pagamento delle altre annualità ammesse alla definizione agevolata, partendo da quella più remota a quella più recente, tramite versamento di una annualità entro ogni fine mese dei trimestri successivi al 30-09-2005, per cui la prima annualità da pagare, dopo quella che obbligatoriamente deve essere pagata entro la data di perfezionamento dell'istanza di condono, resta fissata al 31-Dicembre-2005;

- 2) Il numero delle rate prescelto e l'importo delle stesse, devono essere indicati nell'istanza per la richiesta di rateizzazione (vedi allegato 1).
- 3) Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale, **al tasso legale del 2,5%**.

Art. 20

Preclusione all'accertamento

- 1) Il perfezionamento della procedura di definizione degli avvisi di accertamento e/o liquidazione, **consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi** nei confronti del contribuente.
- 2) In particolare non può essere promossa alcuna ulteriore azione di accertamento, per ciascun tributo e, per ogni periodo d'imposta, per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente titolo.
- 3) Per i tributi ed i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha sanato la propria posizione debitoria derivante da versamenti insufficienti, l'azione di accertamento del competente ufficio comunale, può essere promossa solo qualora il maggior tributo accertabile superi quello risultante dal cumulo tra l'importo versato originariamente e quello versato in sede di sanatoria, **aumentato del 20%**.

Art. 21

Effetti della definizione degli avvisi di accertamento

- 1) Il perfezionamento del condono avviene con il pagamento, entro le scadenze sopra indicate, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.
- 2) In caso di omesso o carente versamento relativo alle somme derivanti dalla presente definizione, l'ufficio tributi potrà avviare il procedimento per il recupero delle somme omesse. **In tal caso si applica una sanzione amministrativa pari al 30%** delle somme non versate e gli interessi legali. Tale sanzione è ridotta alla metà qualora il versamento sia effettuato nei trenta giorni successivi alle predette date di scadenza.
- 3) Per i casi contemplati dal precedente comma, non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97.
- 4) Per le somme non versate alle scadenze indicate al precedente articolo 19, si procederà al loro recupero mediante riscossione coattiva.

TITOLO IV **DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI**

Art. 22

Liti definibili

- 1) I contribuenti possono definire, secondo le modalità previste dal presente titolo IV, *le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dinanzi alla Commissione Tributaria in ogni grado di giudizio*, anche a seguito di rinvio.
- 2) I giudizi pendenti in Cassazione non sono ricompresi fra quelli interessati dalle disposizioni agevolative in argomento.

Art. 23

Nozione di lite pendente

- 1) *Si considerano pendenti le liti fiscali* per le quali sussistono le condizioni specificate ai punti successivi:
 - a) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, *sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio*;
 - b) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, *sia intervenuta una pronuncia dell'organo giurisdizionale competente*;
 - c) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, *non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato*;
 - d) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, *vi sia pendenza a seguito rinvio*.

Art. 24

Liti pendenti in seguito a proposta di ricorso o appello

- 1) *Sono liti di cui alla lettera a)* del precedente articolo 23, quelle per le quali sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, cioè sia stato proposto ricorso o appello ai sensi, rispettivamente, degli articoli 20 e 53 del D.Lgs. 546/92, anche nell'ipotesi in cui, alla predetta data, non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione Tributaria adita.
- 2) Permane comunque l'obbligo per il ricorrente, di rispettare i termini di cui all'art. 22 del summenzionato decreto legislativo 546/92.
- 3) Per le liti in argomento è necessario la costituzione in giudizio del ricorrente, essenzialmente per consentire l'eventuale prosecuzione del giudizio in caso di diniego da parte del competente ufficio comunale, della definizione regolamentare del presente Titolo IV.

Art. 25

Liti pendenti in attesa di pronuncia dell'organo competente

- 1) *Sono liti di cui alla lettera b)* del precedente articolo 23, quelle per le quali non sia intervenuta pronuncia dell'organo giurisdizionale, e non siano ancora decorsi i termini per impugnare la stessa, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2) E' possibile avvalersi dell'agevolazione in esame anche per le liti per cui sussisterebbe una causa di inammissibilità, purché vi sia pendenza della lite.
- 3) Sono incluse in tali casistiche le liti per cui non siano decorsi i termini per impugnare la sentenza emessa dalle Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali e Centrale, cioè liti per le quali non si sia ancora formato il giudicato.
- 4) *I termini di impugnazione per detti atti sono sospesi* dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla data del **30-novembre-2005**.
- 5) *Nell'ipotesi in cui non si addivenga alla definizione della lite*, il ricorrente avrà a disposizione i giorni che residuano facendoli decorrere **dal 01-dicembre-2005**.

Art. 26

Liti pendenti per mancanza di sentenza passata in giudicato

- 1) *Sono liti di cui alla lettera c)* del precedente articolo 23, quelle per le quali, alla data del **30-settembre-2004** non è ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato.
- 2) Sono tuttavia ammesse alla presente definizione *anche le liti per cui è intervenuta sentenza passata in giudicato fra la summenzionata data e l'entrata in vigore del presente regolamento*. Tale disposizione non comporta la riapertura dei termini di impugnazione della sentenza in argomento, ma solo un ampliamento delle liti definibili.
- 3) In ipotesi di diniego della definizione delle liti pendenti di cui trattasi, poiché la sentenza in esame non è più impugnabile, essendo passata in giudicato, non è più impugnabile neppure lo stesso diniego.

Art. 27

Liti pendenti a seguito di rinvio

- 1) *Sono liti di cui alla lettera d)* del precedente articolo 23, quelle relative a cause pendenti a seguito di rinvio. In particolare si tratta delle seguenti fattispecie:
 - a) cause devolute ad una Commissione Tributaria Regionale (articolo 59 del D.Lgs. 546/92) o dalla Commissione Centrale (articolo 75, 1° comma del D.Lgs. 564/92 e articolo 29 del D.P.R. 636/72).
 - b) Cause devolute ad una Commissione Tributaria a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione.

Art. 28

Liti definibili

- 1) Si possono definire le controversie aventi ad oggetto *gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione ed ogni altro provvedimento di imposizione e/o di irrogazione di sanzioni*.
- 2) *Sono escluse* dalla presente definizione le istanze di rimborso, i dinieghi e le revoche di agevolazioni atte ad ottenere la riduzione o l'esenzione del tributo.
- 3) *Possano essere definite anche le controversie aventi ad oggetto cartelle di pagamento, in particolare per i carichi inclusi in ruoli emessi dal Comune e consegnati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, fino al 30 giugno 1999*, i contribuenti possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento dei seguenti importi:
 - a) *di una somma pari al cento per cento dell'importo iscritto a ruolo;*
 - b) *delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.*
- 4) *Sono altresì definibili le liti pendenti dinanzi le Commissioni Tributarie* attinenti a sanzioni irrogate dall'ufficio tributi di questo Comune.

Art. 29

Adempimenti a carico dei Concessionari del servizio nazionale della riscossione

- 1) Per le fattispecie contemplate dal comma 3 del precedente articolo 28, nel caso l'ente Comune non decida di gestirle in forma diretta, vengono di seguito disciplinati gli adempimenti dei Concessionari del servizio Nazionale della riscossione.
- 2) Entro *sessanta giorni* successivi alla data di pubblicazione del presente regolamento, relativamente ai ruoli affidati tra il ***1 gennaio 1993 ed il 30 giugno 1999***, purchè non siano intervenuti termini prescrittivi, i concessionari di cui all'articolo 29, comma 3, del presente regolamento, devono inviare ai contribuenti iscritti a ruolo interessati alla definizione in questione, una comunicazione con la quale informano che, entro **il 30-Settembre-2005** possono sottoscrivere un apposito atto, debitamente allegato in copia, con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo articolo 28.
- 3) La comunicazione inviata dal concessionario deve indicare analiticamente gli importi iscritti a ruolo e non pagati.
- 4) Alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere allegato un bollettino di conto corrente postale, intestato al concessionario della riscossione, nel quale è riportato l'importo risultante

dall'applicazione, alle posizioni insolute del contribuente, dei criteri di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

- 5) Sulle somme riscosse ***spetta ai concessionari un aggio pari al 4%***, così come contemplato dall'art. 12 comma 2° della legge 289/2002, per la definizione dei carichi dei ruoli pregressi per l'amministrazione statale.
- 6) A seguito del versamento degli importi dovuti in relazione alla definizione, il concessionario deve sospendere la riscossione del residuo importo iscritto a ruolo. Il comune provvede all'annullamento delle somme residue che devono essere cancellate dai ruoli ad opera del concessionario.
- 7) Le modalità di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione sono stabilite mediante specifici accordi tra l'ente impositore con il concessionario del servizio nazionale della riscossione.
- 8) I pagamenti delle somme dovute ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento sono effettuati:
 - a) su bollettino di conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione;
 - b) direttamente presso il concessionario della riscossione.

Art. 30

Impegni del Concessionario e sgravio di somme iscritte a ruolo

- 1) Sulla base delle istanze prodotte e definite dai contribuenti con i Concessionari di cui al precedente art. 29, i Concessionari debbono tempestivamente trasmettere al Comune copia degli atti dell'avvenuta definizione, onde consentire allo stesso Comune l'eventuale richiesta di archiviazione, per cessato motivo del contendere, alla Commissione Tributaria adita.
- 2) ***Entro dodici mesi*** dalla data di richiesta da parte degli stessi Concessionari, della sistemazione contabile delle partite oggetto di condono, ***il Comune disporrà lo sgravio*** delle somme condonate ancora iscritte a ruolo.
- 3) Nell'ipotesi in cui il comune non possa o non voglia affidare la riscossione dei condoni sulle liti pendenti ai concessionari ma gestire gli incassi direttamente, ***entro dodici mesi*** dalla data di presentazione dell'istanza di condono, divenuto definitivo, ***il comune dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo***. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di ***sospensione degli atti esecutivi***, da trasmettere al concessionario entro ***quindici giorni*** dalla presentazione dell'istanza di condono.

Art. 31

Contribuenti ammessi

- 1) Si possono avvalere delle presenti agevolazioni ***tutti i contribuenti***, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
- 2) Gli ***eredi*** possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per le liti pendenti, così come definite dai precedenti articoli 23,24,25,26 e 27.
- 3) In ipotesi di liquidazione, ***il liquidatore***, o in mancanza, ***il rappresentante legale***, possono avvalersi della presente definizione per le liti pendenti.
- 4) In caso di fallimento, ***i curatori*** possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile anche il soggetto fallito, ai sensi dell'articolo 35 della legge fallimentare.
- 5) Analogamente possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche ***i commissari liquidatori***, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Art. 32

Istanza per l'ammissione alla definizione delle liti pendenti

- 3) Al fine di poter definire le liti pendenti, il Contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 31, ***deve presentare debita istanza per ogni singolo tributo ammesso alla definizione agevolata***, su apposita modulistica disponibile presso l'ufficio Tributi sito in Via Marsala.

- 3) La modulistica, sottoscritta dal contribuente o da altro soggetto legittimato, deve essere compilata in ogni sua parte e, in particolare, deve riportare i seguenti dati:
 - generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
 - domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
 - atto impugnato per cui si chiede l'ammissione alla definizione;
 - estremi della notifica;
 - commissione tributaria adita;
 - calcolo delle somme dovute
 - ogni utile elemento per consentire al Comune l'esatta quantificazione del tributo oggetto del condono.
- 3) Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non oltre **il 30-Settembre-2005**, mediante consegna a mano o con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata.
- 4) Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Art. 33

Determinazione delle somme dovute

- 3) Al fine di determinare le somme dovute per perfezionare la definizione delle liti pendenti, occorre considerare le diverse fattispecie precedentemente illustrate all'articolo 23.
- 3) ***Per le liti pendenti concernenti atti attraverso i quali è stato prodotto il ricorso d'appello***, le somme dovute sono calcolate applicando i seguenti abbattimenti:
 - ***la somma dovuta a titolo d'imposta***, indicata nell'atto contestato, deve essere conteggiata nella misura del **100%**, con un minimo di euro **10,33**.
 - ***Le sanzioni riportate nell'atto vengono eliminate.***
 - ***Gli interessi vengono eliminati.***
- 3) ***Per le liti pendenti relative ad atti per i quali si è in attesa di sentenza da parte dell'organo competente***, sono ammesse le seguenti riduzioni:
 - ***la somma dovuta a titolo d'imposta***, indicata nell'atto contestato, deve essere conteggiata nella misura del **100%** con un minimo di euro **10,33**.
 - ***le sanzioni riportate nell'atto contro cui è stato proposto ricorso o appello, sono eliminate.***
 - ***gli interessi vengono eliminati.***
- 4) ***Per le liti pendenti per mancanza di sentenza passata in giudicato***, sono ammesse le seguenti riduzioni:
 - ***la somma dovuta a titolo d'imposta***, indicata nell'atto contestato, deve comunque essere versata al **100%**, con un importo minimo pari ad euro **10,33**.
 - ***le sanzioni riportate nell'atto per cui si è in attesa di sentenza sono eliminate.***
 - ***gli interessi vengono eliminati.***
- 5) ***Per le liti pendenti a seguito di rinvio***, sono applicate le riduzioni che seguono:
 - ***la somma dovuta a titolo di imposta***, indicata nell'atto contestato, deve essere conteggiata nella misura del **100%**, con un minimo di euro **10,33**.
 - ***le sanzioni riportate nell'atto contro cui è stato prodotto ricorso o appello, sono eliminate.***
 - ***gli interessi vengono eliminati.***

Art. 34

Modalità di versamento delle somme dovute

- 1) ***Le somme dovute devono essere versate entro e non oltre il 30-settembre-2005, data ultima di presentazione dell'istanza per l'ammissione al condono e di definizione delle somme da pagare o da rateizzare***, presso la Tesoreria comunale o mediante versamento sul c/c postale n. **276873** intestato al Comune di Cassano allo Ionio.

- 2) **Copia dell'attestazione** dell'avvenuto pagamento deve essere **obbligatoriamente allegata** al modulo che riporta i dati per la determinazione delle somme dovute.
- 3) L'ammontare del debito che consente al contribuente il perfezionamento della definizione di cui al presente Titolo IV, non può essere decurtato delle eventuali somme chieste a rimborso o di crediti che lo stesso contribuente dovesse vantare nei confronti dell'Ente.

Art. 35

Rateizzazione

- 1) Nel caso in cui il richiedente la definizione agevolata, sia esso persona fisica o soggetto diverso, voglia procedere a rateizzare gli importi dovuti, dovrà obbligatoriamente attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - Pagamento dell'annualità pregressa più remota, contestualmente al perfezionamento dell'istanza di condono da definire improrogabilmente entro il 30-09-2005;
 - Pagamento delle altre annualità ammesse alla definizione agevolata, partendo da quella più remota a quella più recente, tramite versamento di una annualità entro ogni fine mese dei trimestri successivi al 30-09-2005, per cui la prima annualità da pagare, dopo quella che obbligatoriamente deve essere pagata entro la data di perfezionamento dell'istanza di condono, resta fissata al 31-Dicembre-2005;
- 2) Il numero delle rate prescelto e l'importo delle stesse, devono essere indicati nell'istanza per la richiesta di rateizzazione (vedi allegato 1).
- 3) Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale, **al tasso legale del 2,5%**.

Art. 36

Effetti della definizione delle liti pendenti

- 1) **Il perfezionamento** della definizione delle liti pendenti, disciplinate dal presente Titolo IV, **avviene con il pagamento**, entro le scadenze indicate negli articoli precedenti, **delle somme dovute** sulla base del presente regolamento.
- 2) Nei casi in cui in pendenza di giudizio risultano dovute anche le sanzioni, **l'obbligo di pagamento delle stesse viene meno per effetto della presente definizione**. Tuttavia se le stesse sono già state versate, non si fa luogo al relativo rimborso.
- 3) Nel caso in cui il contribuente richieda l'applicazione della rateizzazione e **le rate successive alla prima non siano versate** tempestivamente alle scadenze prefissate, la definizione resta comunque efficace.
- 4) Per tali importi il competente ufficio comunale provvede al recupero mediante l'iscrizione a ruolo coattivo, secondo le disposizioni dell'articolo 52, comma 6, del D.Lgs, n. 446/97, aggiungendo sanzioni ed interessi calcolati con le seguenti modalità:
 - **le sanzioni** verranno determinate nella misura **del 30%** delle somme non versate, che verrà ridotta alla metà per i versamenti eseguiti nei trenta giorni successivi alla scadenza delle stesse;
 - **gli interessi** verranno calcolati applicando il tasso legale del **2,50%**, adottando il metodo commerciale.
- 6) Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 427/97, che prevede la riduzione delle sanzioni. Il contribuente dovrà pertanto versare le sanzioni nella misura sopra indicata.

Art. 37

Notifica delle cartelle di riscossione coattive

- 1) Nell'ipotesi di notifica della cartella di riscossione coattiva, alla data del versamento rilevante ai fini della definizione di cui al presente Titolo IV, o in data successiva a quella in cui è stato eseguito detto versamento, il contribuente non ha l'obbligo di procedere al pagamento del ruolo.
- 2) Il competente ufficio comunale, successivamente provvederà alla sospensione della riscossione coattiva e, dopo aver verificato la regolarità della definizione, anche allo sgravio della stessa.

Art. 38

Errore scusabile

- 1) Qualora il contribuente esegua versamenti inferiori al dovuto, nell'ipotesi in cui sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento.
- 2) In tale ipotesi l'ufficio comunale provvederà ad inviare una specifica comunicazione con la quale invita il contribuente ad effettuare il versamento delle somme residue, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.
- 3) L'errore è considerato scusabile nel caso in cui il contribuente abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo delle somme dovute.
- 4) L'ufficio competente deve, pertanto, verificare che non vi sia negligenza né sussistano condizioni di obiettività incertezza o di particolare complessità nel calcolo di quanto dovuto.

Art. 39

Comunicazioni alla Commissione Tributaria adita

- 1) *Il funzionario responsabile* del tributo deve comunicare *l'avvenuta presentazione dell'istanza di definizione agevolata*, alle commissioni tributarie o all'autorità amministrativa presso le quali pende la lite, *entro i trenta giorni successivi* alla presentazione dell'istanza di condono.
- 2) La comunicazione di cui al comma precedente deve essere depositata presso la segreteria della Commissione adita o presso l'autorità amministrativa presso cui pende la lite.

Art. 40

Estinzione del giudizio

- 1) *Il giudizio si considera estinto* sulla base della dichiarazione dell'autorità giudicante competente, *a seguito della comunicazione di cui al precedente articolo 39*.
- 2) *Entro la data indicata nel comma 1* del precedente articolo 39 deve essere comunicato all'autorità giudicante competente *l'eventuale diniego* della definizione, che deve essere altresì notificato, con provvedimento motivato, all'interessato il quale, *entro sessanta giorni*, può impugnare detta comunicazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
- 3) Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione *entro sessanta giorni* dalla sua notifica.
- 4) *Il diniego dalla definizione della lite o il suo mancato perfezionamento comporta la ripresa del procedimento giurisdizionale o amministrativo sospeso*.

Art. 41

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

- 1) Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, *in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza*, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche *a mezzo posta raccomandata* con avviso di ricevimento, *rigetta l'istanza di definizione*, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

Norme finali, entrata in vigore e pubblicità del presente regolamento

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, *entra in vigore alla data del 1° gennaio 2005* ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- 3) Il responsabile del Settore Finanziario *adotta tutti gli atti necessari* al fine di garantire la *massima diffusione* delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.

Al Funzionario Responsabile del Tributo Comunale:

ICI TARSU TOSAP ICP ICIAP
del comune di CASSANO ALLO IONIO – Via Marsala

Oggetto: Rateizzazione.

Il sottoscritto ¹

PERSONA FISICA:

Cognome _____ Nome _____
nat _ a _____ (____) il _____ Sesso _____
residente in _____ cap. _____ Provincia _____
Via _____ n. _____ C.F. _____

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA O IN VECE DEL CONTRIBUENTE:

Denominazione/ragione sociale _____
C.F./P.IVA _____ con sede in _____
Via _____ n. _____ cap _____ Provincia _____
in qualità di ² _____
Cognome _____ Nome _____
nat _ a _____ (____) il _____ Sesso _____
residente in _____ cap. _____ Provincia _____
Via _____ n. _____ C.F. _____

Avendo prodotto istanza, in data _____ al fine dell'ammissione alla definizione agevolata ed avendo verificato, applicando le procedure di calcolo previste dal regolamento comunale per l'applicazione del condono fiscale, che, per perfezionare detta definizione, sono dovute somme per un totale di euro _____,

C H I E D E

ai sensi del sopra citato regolamento comunale, di poter beneficiare del pagamento rateale dell'importo suddetto, aggiungendo interessi pari al 2,5% annuo sugli importi dilazionabili.

A tal fine si impegna ad effettuare i seguenti versamenti alle scadenze indicate:

- Anno _____ Importo di € _____ contestualmente alla presentazione dell'istanza entro il **30-settembre-2005**;
- Anno _____ Importo di € _____ + € _____ (Interessi al 2,50%) in totale € _____ entro il **31-dicembre-2005**;
- Anno _____ Importo di € _____ + € _____ (Interessi al 2,50%) in totale € _____ entro il **31-marzo-2006**;
- Anno _____ Importo di € _____ + € _____ (Interessi al 2,50%) in totale € _____ entro il **30-giugno-2006**;
- Anno _____ Importo di € _____ + € _____ (Interessi al 2,50%) in totale € _____ entro il **30-settembre-2006**;
- Anno _____ Importo di € _____ + € _____ (Interessi al 2,50%) in totale € _____ entro il **31-dicembre-2006**;

data _____

_____ (firma per esteso leggibile)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO.

La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dall'interessato identificato mediante:

data _____

_____ (timbro e firma)

NOTE: le modalità di apposizione della firma in calce alla domanda sono le seguenti:

- Allegando alla stessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità o firmandola in presenza dell'incaricato al servizio.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità richieste.

¹ Barrare l'ipotesi che interessa; ² Specificare se rappresentante legale, erede, curatore fallimentare, liquidatore etc.



Città di Cassano allo Jonio

Provincia di Cosenza

UFFICIO TRIBUTI
Servizio _____

Prot. n. _____
del _____

Spett.le/Sig. _____
P.zza/Via _____

Oggetto: Rateizzazione

In riferimento alla V/S istanza presentata in data _____ n/s prot. _____ del _____, tendente ad ottenere la rateizzazione delle somme dovute in seguito alla definizione agevolata del condono dei tributi comunali, si comunica di aver accolto favorevolmente tale richiesta e di aver così definito la scadenza delle rate accordate ed i relativi importi:

- Anno _____ Importo di € _____ contestualmente alla presentazione dell'istanza entro il **30-settembre-2005**;
- Anno _____ Importo di € _____ + € _____ (Interessi al 2,50%) in totale € _____ entro il **31-dicembre-2005**;
- Anno _____ Importo di € _____ + € _____ (Interessi al 2,50%) in totale € _____ entro il **31-marzo-2006**;
- Anno _____ Importo di € _____ + € _____ (Interessi al 2,50%) in totale € _____ entro il **30-giugno-2006**;
- Anno _____ Importo di € _____ + € _____ (Interessi al 2,50%) in totale € _____ entro il **30-settembre-2006**;
- Anno _____ Importo di € _____ + € _____ (Interessi al 2,50%) in totale € _____ entro il **31-dicembre-2006**;

Si rammenta che, a norma del vigente regolamento per l'applicazione del condono fiscale ai tributi comunali, il perfezionamento resta salvo anche in ipotesi di versamenti tardivi, tuttavia, in tal caso, l'ufficio tributi provvederà ad applicare la sanzione del 30% sulle somme pagate oltre i termini prefissati.

Si ricorda infine che, ai sensi del predetto regolamento, non è possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso per detti versamenti tardivi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere cordialità.

data _____

(Il Funzionario Responsabile _____)